

Allegato “A”

COMUNE di MEINA
(Provincia di Novara)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Art. 1 Oggetto e presupposto dell'imposta*
- Art. 2 Soggetto passivo*
- Art. 3 Esenzioni*
- Art. 4 Misura dell'imposta*
- Art. 5 Obblighi di comunicazioni fiscali*
- Art. 6 Versamenti*
- Art. 7 Disposizioni in tema di accertamento*
- Art. 8 Sanzioni*
- Art. 9 Riscossione coattiva*
- Art. 10 Rimborsi*
- Art. 11 Contenzioso*
- Art. 12 Disposizioni finali*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 dell'8.8.2011
ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011

ARTICOLO 1
OGGETTO E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente regolamento, in applicazione dell'articolo 4 del D. Lgs. 14/3/2011 n. 23 recante "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale", istituisce e disciplina l'imposta comunale di soggiorno con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'aria aperta, quali campeggi, agriturismo, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi turistici, situate nel territorio del Comune di Meina.

ARTICOLO 2
SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, comma 2, e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Meina. Il gestore della struttura ricettiva assume la veste di responsabile d'imposta coobbligato al versamento dell'imposta.

ARTICOLO 3
ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. minori entro il decimo anno di età;
2. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalla agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
3. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno coloro che soggiornano nei periodi dell'anno compresi dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° ottobre al 31 dicembre.

ARTICOLO 4
MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari a euro 1,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive di tipo seguente: alberghi, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, alloggi agrituristici;
2. L'imposta è pari a euro 0,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive di tipo seguente: esercizi di affittacamere, bed & breakfast; case appartamento vacanze, residence, case per ferie;
3. L'imposta si applica fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 5
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE FISCALI

1. Il gestore della struttura ricettiva comunica all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso dell'anno precedente, nonché il relativo periodo di permanenza. La comunicazione è trasmessa in forma cartacea o per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, esibendo copia della documentazione presentata all'APT.
2. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta fiscale rilasciata al cliente la somma e l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 6 VERSAMENTI

1. I soggetti di cui all'art. 2, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo, in qualità responsabile di imposta coobbligato in solido al versamento dell'imposta, provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Meina.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo d'imposta di soggiorno, entro 30 giorni dalla fine di ciascun mese solare:
 - a. su appositi conto corrente postale intestato al Comune di Meina o mediante pagamento tramite il sistema bancario (conto di tesoreria comunale).

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può:
 - a. invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b. inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'invito a restituirli compilati e firmati.

ARTICOLO 8 SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulle base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, nonché secondo le disposizione del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del gestore, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 9 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di contributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

ARTICOLO 10 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.500,00.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 10,00.

ARTICOLO 11 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

ARTICOLO 12 DISPOSIZIONI FINALI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'articolo 5, comma 1, dalla legge 11.02.2005 n. 15 è tenuto a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione in qualsiasi momento ed è pubblicato sul sito INTERNET del Comune di Meina (www.comune.meina.no.it).
2. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, "Codice in materia di trattamento dei dati personali".

